

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3603 DEL 18/10/2022

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, PRESSO IL RIFUGIO DELLA DITTA "RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA" - ANDRIA - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9443195309

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo (L. n°281/1991) attribuisce agli Enti locali ed alle ASL le competenze e gli strumenti per arginare il fenomeno del randagismo;
- ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 2 del 07/02/2022 competono ai Comuni, singoli o associati, il dotarsi dei canili sanitari e dei canili rifugio e la gestione dei canili sanitari e dei rifugi di cui agli articoli 5 e 6;
- ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 2 del 07/02/2022 "i comuni gestiscono direttamente i canili sanitari o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano necessariamente la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste";
- ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2 del 07/02/2022 "Qualora un comune sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani riconducibili al territorio di competenza, attraverso gare d'appalto espletate a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa", la vigilanza ed il controllo dei rifugi è demandata ai Servizi Veterinari delle ASL;
- sussiste in capo ai Comuni la responsabilità solidale con le ASL per i danni cagionati da animali randagi in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo;

Richiamata la Legge n°281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che ha riconosciuto come "interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "...corretta convivenza tra uomo e animale..." e al fine, altresì, di "...tutelare la salute pubblica e l'ambiente..." (art. 1);

Rilevato che le competenze connesse alle funzioni concernenti il "Randagismo" sono state attribuite al Settore scrivente con nota del Segretario Generale prot.n.18773 del 28/02/2022, a decorrere dal 01 marzo 2022;

Considerato che questo Ente non è dotato né di Canile Sanitario né di Canile Rifugio e pertanto è necessario avvalersi delle prestazioni di soggetti privati, regolarmente autorizzati dalla ASL competente al fine di provvedere in modo costante e continuo ad adottare i provvedimenti miranti al controllo del peculiare fenomeno del randagismo, infatti ottempera agli obblighi delle leggi vigenti in materia, attivandosi per garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, l'igiene ed il decoro dei cittadini;

Preso atto dei precedenti provvedimenti relativi all'affidamento del *Servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi accalappiati nel Comune di Andria*, fino al 31/12/2021, (di cui i più recenti Det.Dir. n. 3765 del 16/12/2021 e Det.Dir.3888 del 23/12/2021) adottati da altri Dirigenti di questo Ente, nel rispetto dei rispettivi atti di designazione delle competenze, alla ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722;

Dato atto che nel territorio del Comune di Andria vi è un solo canile rifugio autorizzato che, sino al 30/09/2020 era denominato Ditta FAVULLO FRANCESCO di De Nigris Brigida, C.da La Guardiola - ANDRIA e attualmente condotto dalla ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722, nel quale possono essere ospitati solo i cani provenienti dal canile sanitario dopo le opportune profilassi;

Preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato n.173/2018 del 13/04/2018, agli esiti del Ricorso in Appello ex art.120 c.6 bis del C.P.A., presentato dal Comune di Andria che, pronunciandosi definitivamente, lo accoglie in parte, nei limiti e nei sensi delle motivazioni;

Atteso che, a seguito della suddetta Sentenza del Consiglio di Stato n.173/2018 del 13/04/2018, la struttura in parola di proprietà della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, ubicata alla Contrada La Guardiola, può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

Richiamata la Det. Dir. n. 2081 del 09/08/2021 del Servizio Sviluppo Economico di questo Ente, avente ad oggetto "SUBENTRO DITTA "RIFUGIO LA GUARDIOLA" DI DE NIGRIS MARIA PER ATTIVITA' DI CANILE PENSIONE IN ANDRIA ALLA CONTRADA "GUARDIOLA - SAN LIZIO", con la quale è stato preso atto della documentazione trasmessa nonché dell'idoneità della ditta "Rifugio La Guardiola" di De Nigris Maria P.I. 08479440722, e, di conseguenza, si rilasciava Nulla Osta in merito al subentro di tale ditta a far data dal 01 ottobre 2020 nel Contratto di affidamento n.47 del 25/02/2016 del Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria;

Acquisita la seguente documentazione:

- copia dell'Autorizzazione Sanitaria n.678 rilasciata in data 15/12/2006 dal Servizio Sviluppo Economico alla Ditta "Favullo Francesco" di De Nigris Brigida in merito all'utilizzo della struttura di canile con sede in Andria alla C.da Guardiola/ San Lizio snc;
- la Determina Dirigenziale Servizio SUAP n.2299 del 23/07/2019, adottata in esecuzione della Sentenza TAR Puglia n.853/2019, con cui era stata annullato il provvedimento di revoca dell'Autorizzazione Sanitaria n.678/2006 rilasciata alla Ditta "Favullo Francesco" di De Nigris Brigida, consentendo di fatto alla medesima la prosecuzione dell'attività;
- l'atto di comodato del 21/09/2020 con decorrenza dal 01 ottobre 2020;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, datato 30/06/2022, della ditta "Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria" con sede in Andria BT, C.da Guardiola/ San Lizio snc, cod. fisc.DNGMRA58H60A285W, P.IVA 08479440722;
- il DURC regolare - protocollo INAIL_34829759 con scadenza validità il 27/01/2023;
- certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., registrata al prot. gen. dell'Ente al n. 69662 del 11/08/2022, dalla quale non risultano violazioni definitivamente accertate



- certificato del Casellario Giudiziale del titolare ditta "*Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria*", registrato al prot. gen. dell'Ente al n. 65284 del 27/07/2022, dal quale risulta "nulla";
- comunicazione antimafia PR_BTUTG_Ingresso_0033244_20220728 dalla quale risulta che a carico della ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011;

Preso atto del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT, in sede di Conferenza di Servizi, nonché dalle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio;

Considerato che:

- questo Settore ha in adozione la determinazione a contrarre di avvio di procedura di "Manifestazione di interesse" finalizzata all'individuazione delle strutture private, in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui alla Legge Regionale del 7 Febbraio 2020, n. 2 "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*", in grado di provvedere alla gestione del ricovero dei cani;
- l'adozione del citato provvedimento è stata temporaneamente condizionata dalla recente approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, avvenuta da parte del Consiglio Comunale con deliberazione in data 29/06/2022 e successiva approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 avvenuto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2097 del 16/06/2022 con la quale è stata avviata una procedura di "Manifestazione di interesse per la nomina di professionista esterno per l'incarico di verifica della vulnerabilità sismica, progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione", a seguito dell'assegnazione al Comune di Andria del finanziamento di € 1.158.000,00 per la "*Realizzazione di un canile sanitario e canile rifugio per 200 cani e centro servizi cinofili, nel territorio del Comune di Andria*", per la cui candidatura questa Amministrazione ha provveduto alla redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed economica;

Considerato che:

- in data 27/06/2022 è stata pubblicata sul portale "EmPulia", la citata manifestazione di interesse con termine di scadenza per presentazione istanze il giorno 11/07/2022;
- che sono stati richiesti chiarimenti in merito alle istanze pervenute;
- che è in corso l'individuazione, da parte del responsabile del procedimento, tra i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti a cui rivolgere l'invito alla procedura negoziata;

Preso atto che il Comune di Andria non è proprietario di un canile comunale, e pertanto, in via del tutto eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla individuazione della struttura privata in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, i cani già presenti nella struttura di De Nigris Maria, stante la garanzia di benessere degli animali confermata dalle associazioni animaliste, continuano ad essere ospitati nella citata struttura, in quanto è l'unica struttura presente sul territorio comunale;

Rilevato che gran parte delle unità canine ricoverate presso la struttura di De Nigris Maria, versano in condizioni di salute (patologie croniche, età avanzata, menomazioni fisiche,...) per le quali era stato disposto il ricovero, che non consentono l'adozione di misure alternative quali l'adozione o la re-immissione sul territorio e, pertanto, la scelta di mantenere gli animali già presenti all'interno della struttura della De Nigris Maria risulta in realtà una scelta obbligata dallo stato di assoluta necessità degli animali;

Ritenuto, pertanto, improcrastinabile garantire il prosieguo del Servizio di ricovero e di mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, obbligatorio per legge, onde evitare di

causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Evidenziato che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, oltreché la necessità di scongiurare il maltrattamento animale;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, aggiornato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e la Legge 21 giugno 2017 n. 96;
- l'art. 1 del Decreto Legge 76 del 16/07/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge n.120 del 11/09/2020,
- il Decreto Legge n.77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, "*recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-189, all'art.1, comma 2, lettere a) e b) delinea la nuova temporanea segmentazione delle soglie disponendo che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità :

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. *(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. *(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)*

Ritenuto, tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di scongiurare l'emergenza sanitaria e veterinaria per la pubblica e privata incolumità ed il maltrattamento animale, vista

l'impossibilità di reimmettere sul territorio comunale tutte le unità canine, di proseguire l'affidamento in parola alla Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in C.da La Guardiola - San Lizio Andria, P. IVA. IT08479440722, agli stessi patti e condizioni dei Contratti precedenti, fino al 31/12/2022, al costo di € 1,789/pro die ad unità canina, IVA esclusa, nelle more della definizione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico;

Preso atto che l'importo unitario del servizio è conveniente per questa P.A. sulla scorta del confronto dei prezzi di mercato relativi a servizi simili svolti nel territorio;

Constatato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 il settore competente deve richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- nel caso di specie, trattandosi di contratti di importo superiore a € 40.000,00, sussiste l'obbligo di richiesta del CIG, e del pagamento del contributo pari a € 30,00;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice **CIG: 9443195309**;

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Letto il D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 (legge anticorruzione), né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione.

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale **n.7 del 11/03/2021** inerente la **Rimodulazione** del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018;

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 1022 del 29/09/2022;

Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2021/2023: P.D.O. e P.E.G su base triennale;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000*) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con la quale è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)** per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2022 concernente l'approvazione del **Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024** e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)";

Preso atto che con Delib. di Consiglio Comunale, n. 38 del 29/06/2022 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 del D,Lgs 267/200 e smi;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente;

D E T E R M I N A

- 1)** le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2)** di ritenere tale provvedimento indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente, in quanto il "Randagismo Canino" è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata, quindi la mancata assunzione comporta danni per l'Ente;
- 3)** di prendere atto, che l'unica struttura autorizzata ed utilizzabile, ad oggi, nel territorio del Comune di Andria come Canile Rifugio è quella della Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in Andria BT, C.da Guardiola/ San Lizio snc, cod. fisc.DNGMRA58H60A285W, P.IVA 08479440722,
- 4) di affidare** alla Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in Andria BT, C.da Guardiola/ San Lizio snc, cod. fisc.DNGMRA58H60A285W, P.IVA 08479440722, il *Servizio di ricovero e mantenimento cani randagi accalappiati nel Comune di Andria, in quanto vaganti*, per l'esercizio 2022, agli stessi patti e condizioni dei precedenti Contratti, per tutte motivazioni riportate in narrativa, nelle more della definizione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico;
- 5)** di stabilire che, in osservanza della normativa vigente in materia e di precedenti affidamenti, nel rifugio possono essere ospitati solo i cani provenienti dal canile sanitario dopo le opportune profilassi, dichiarati dal competente Servizio Veterinario impossibilitati alla re-immissione sul territorio, e quelli dichiarati adottabili, nelle more conclusione dell'iter di adozione dei cani da parte dei privati;
- 6)** al fine di incentivare le adozioni, la ditta dovrà continuare a promuovere le stesse e consentire l'accesso ai cittadini che lo volessero secondo un orario di apertura al pubblico che la ditta è tenuta ad esporre, ben leggibile, all'ingresso della struttura adibita a rifugio che indichi gli orari di accesso ai visitatori. La ditta dovrà continuare ad instaurare e mantenere rapporti corretti con i cittadini e con le Associazioni di Volontariato operanti sul territorio, che

avranno accesso per una verifica periodica delle condizioni di vita in cui il cane è tenuto da parte dell'aggiudicatario, al fine di scongiurare ipotesi di maltrattamento animale;

7) di stabilire che la spesa presunta per le unità ricoverate, su disposizione della ASL/BAT, è di € 1,789/die, oltre IVA per ciascuna unità canina, per l'importo complessivo presunto pari a € 59.700,00 oltre IVA, calcolato sulla scorta delle presenze di cani registrate nel rifugio nel corso del corrente anno 2022;

8) di impegnare la somma complessiva di € 72.834,00 IVA compresa, al Capitolo 765004 del Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio anno 2022 - Codifica Piano dei Conti 1.03.02.15.011, con esigibilità nell'anno 2022;

9) di impegnare, altresì, l'importo di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Deliberazione della stessa Autorità n.830 del 21/12/2021 (in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n.266 per l'anno 2022) poiché l'importo posto a base di gara è uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, al Cap 167002, del Bilancio 2022/2024 - Esercizio 2022, con esigibilità nel corso dell'anno, come di seguito indicato:

Bilancio 2022	Cap 765004 PIC U 1.03.02.15.011	€ 30,00
----------------------	------------------------------------	---------

10) di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta "Rifugio La Guardiola di De Nigris Maria" con sede in Andria BT, dei provvedimenti conseguenti nel caso in cui emergano irregolarità contributive/fiscali o carenze dei requisiti auto-certificati;

11) di stabilire che la sottoscrizione del presente provvedimento tiene luogo a contratto, stipulato in forma di scrittura privata, repertoriata negli atti Privati, e registrata in caso d'uso con spese a carico della stessa Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in Andria BT, C.da Guardiola/ San Lizio snc, cod. fisc.DNGMRA58H60A285W, P.IVA 08479440722;

12) di stabilire che, in caso di accertato inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ipso-iure, dandone opportuna comunicazione e di richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, il risarcimento dell'eventuale danno subito;

13) di stabilire che, come per i precedenti affidamenti, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione delle fatture mensili posticipate emesse secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, con apposito provvedimento di liquidazione, previa esibizione del registro di carico e scarico dei cani ricoverati, aggiornato nel periodo considerato, e relativa scheda riepilogativa di presenza cani, nonché previa verifica della regolarità contributiva (DURC regolare);

14) di stabilire che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **CIG: 9443195309**;

15) di stabilire che, in ottemperanza all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;

16) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è il Dirigente protempore del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio,

come da nota del Segretario Generale prot.n.18773 del 28/02/2022 con la quale le competenze connesse alle funzioni concernenti il "Randagismo" sono state attribuite al Settore scrivente a decorrere dal 01 marzo 2022;

17) di stabilire che la Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA con sede in Andria BT, C.da Guardiola/ San Lizio snc, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegnerà ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR e del codice di comportamento interno dell'ente;

18) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2015, la Ditta aggiudicataria per come costituita e rappresentata, dovrà dichiarare ed attesterà sottoscrivendo il contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Andria nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

19) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 1), lettera b), art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;

20) di trasmettere la presente al Dirigente del Servizio Veterinario della ASL/BAT - per i provvedimenti di competenza;

21) di trasmettere il presente Provvedimento alla Ditta RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA, c.da Guardiola - Andria;

22) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

23) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3603 DEL 18/10/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, PRESSO IL RIFUGIO DELLA DITTA "RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA" -ANDRIA - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9443195309

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
SARCINELLI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
